



# COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n. 8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) - Tel. 0342-45.11.14 - Fax 0342-45.14.02

**ORDINANZA N. 34**

**Chiesa in Valmalenco, 09 agosto 2019**

Prot. n. 3605

**OGGETTO:** DISPOSIZIONI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE ALL'ESTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI E DI DETENZIONE E CONSUMO DI ALCOLICI SU AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO.

## IL SINDACO

**Premesso** che il territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco è caratterizzato, nel periodo estivo e con particolare riferimento alle ore serali e notturne del fine settimana, dalla presenza di una moltitudine di giovani, ivi compresi soggetti ancora minorenni, che si riversano lungo le aree pubbliche adiacenti la Via Funivia e la località Costi per frequentare i locali pubblici del luogo disseminandosi poi nottetempo su altre aree del territorio comunale;

**Considerato** che all'interno del territorio comunale sovente si verificano comportamenti inosservanti delle regole sul decoro e sul rispetto degli spazi pubblici e che si pongono in contrasto con le norme poste dall'Amministrazione a tutela dell'igiene pubblica, del decoro e della vivibilità dell'aggregato urbano;

**Viste** le numerose relazioni e segnalazioni trasmesse dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale durante gli anni precedenti, con le quali l'Amministrazione Comunale veniva informata dell'ormai consueto fenomeno di abbandono incontrollato sul suolo pubblico di rifiuti derivanti dall'attività di vendita e somministrazione di bevande ed alcolici (bottiglie e bicchieri e cocci di vetro dispersi sulla pubblica via, all'interno dei parcheggi e sulle aree destinate a parco) e verificato che il fenomeno è senza dubbio alcuno da ricondursi alle condotte dei frequentatori dei locali di intrattenimento, che abbandonano su suolo pubblico i rifiuti provenienti dalla somministrazione e vendita delle bevande alcoliche consumate;

**Preso atto** che, con l'avvento della stagione estiva, hanno avuto inizio gli episodi sopra menzionati, lungo le aree pubbliche adiacenti la località Costi e la via Funivia, le quali sono risultate teatro di azioni pregiudizievoli per il diritto alla quiete ed al riposo domestico nonché al decoro e all'igiene dell'ambiente urbano;

**Considerato** che il parco comunale presente in Via Funivia e le aree adiacenti, accessibili a chiunque in qualsiasi orario della giorno e della notte, divengono nella circostanza del sabato sera meta di una moltitudine di giovani che, ivi introducendosi, consumano all'interno bevande alcoliche, abbandonando successivamente su tutta l'area bicchieri e contenitori in vetro anche infranti, con grave pregiudizio per la pulizia, il decoro e la pubblica sicurezza, in ragione del fatto che il parco è poi frequentato nel corso del giorno da famiglie, anziani e bambini che vedono gravemente compromessa la propria incolumità ed il diritto a fruire liberamente e in sicurezza degli spazi pubblici messi a loro disposizione;

**Considerato** che tale situazione è da ricondursi alla somministrazione ed alla vendita per asporto di bevande alcoliche praticata da esercizi commerciali e pubblici esercizi presenti nel Comune, aperti nelle ore serali e notturne, oltreché all'acquisto di bottiglie di alcolici che vengono poi introdotte sul territorio comunale e ivi consumate in aree e luoghi pubblici;



**Dato atto** che le bevande somministrate, vendute o cedute a qualsiasi titolo vengono consumate all'esterno degli esercizi e sulle aree pubbliche adiacenti, ed i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in palese contrasto con le norme di igiene e decoro del suolo e dell'abitato, rappresentando fonte di pericolo e disagio per i residenti ed i frequentatori degli spazi pubblici in parola;

**Considerato** che gli interventi in materia, pur nel riconoscimento del diritto alla libera attività imprenditoriale dei pubblici esercenti, intendono affermare gli obblighi giuridici finalizzati al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza urbana, contrastando le condotte trasgressive suscettibili di alterare la convivenza civica e di arrecare pregiudizio al decoro, all'igiene e più in generale alla vivibilità dell'aggregato urbano;

**Ritenuto** doveroso adottare idonee misure temporanee volte a garantire la sicurezza urbana e l'incolumità delle persone ed altresì la preservazione di adeguati livelli di decoro ambientale sul territorio comunale, prevenendo atti di vandalismo e atti contrari al decoro e alla decenza e che comunque possono determinare problemi di carattere igienico-sanitario;

**Visto** il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco, ed in particolare l'art. 9 comma 2 il quale prescrive il divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche;

**Visto** il comma 5 dell'art. 9 del predetto Regolamento, il quale impone ai pubblici esercizi di provvedere alla costante pulizia dello spazio pubblico circostante il proprio ingresso, sino ad una distanza non inferiore ai cinque metri, di tutti quei rifiuti derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande;

**Visti** gli artt. 689, 690 e 691 del codice penale, i quali rispettivamente prescrivono il divieto agli esercenti di somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente, di determinazione in altri dello stato di ubriachezza, nonché di somministrazione di bevande alcoliche a quanti si trovino in uno stato di manifesta ubriachezza;

**Visto** l'art. 87 del T.U.L.P.S. a norma del quale è sancito il divieto della vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

**Attesa** la volontà dell'Amministrazione comunale di assicurare una fruizione del territorio consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza ai residenti nonché ai turisti e villeggianti che frequentano il Comune di Chiesa durante la stagione estiva;

**Visti** gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che dettano "Norme in materia ambientale";

**Preso atto** che sul territorio del comune di Chiesa in Valmalenco si svolgeranno in occasione della stagione estiva sagre, feste di paese e momenti di intrattenimento della popolazione con relativa somministrazione di bevande alcoliche fino alle h. 23.00, e che tali eventi si svolgeranno su suolo pubblico (aree pedonali, parchi pubblici, giardini etc.) e saranno organizzate a cura del Comune e della locale Pro Loco Valmalenco con puntuale osservanza della disciplina vigente e predisposizione di modalità di somministrazione che garantiscono rigoroso controllo delle aree concesse;

**Ritenuto** che la celebrazione di tali eventi non confligga con le finalità delle disposizioni emanate con la presente ordinanza, in ragione del fatto che il provvedimento in parola intende contrastare condotte trasgressive poste in essere da soggetti liberi di muoversi a piacimento sul territorio comunale in un contesto di sostanziale autoreferenzialità e discrezionalità, mentre la somministrazione nell'ambito degli intrattenimenti sopra richiamati avviene in un contesto di assoluto controllo da parte degli organizzatori, che a tale stregua ben possono essere assimilati ai titolari di pubblici esercizi ed esercizi di intrattenimento che, proprio ai sensi della richiamata ordinanza, hanno facoltà di somministrare alcolici negli spazi organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione e dei relativi dehors e spazi esterni autorizzati;

**Visto** l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 convertito nella L. 125/2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto** altresì l'art. 54, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 del D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito nella L. 17/12/2010, n. 217, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza", che attribuisce al Prefetto di disporre, ove le ritenga necessarie, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia per l'attuazione dei provvedimenti adottati dai Sindaci;

**Visto** il «decreto Minniti» (DI 14/2017 in vigore dallo scorso 21 febbraio) rimette in mano ai Sindaci la penna per firmare ordinanze - sia contingibili e urgenti che no - per limitare gli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di alimenti e bevande per negozi, attività artigianali di gastronomia con connesso commercio di bevande, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

**Visto** il D.M. del 5/8/08 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **ORDINA**

**a far data da sabato 10 agosto 2019 e fino a lunedì 02 settembre 2019 su tutto il territorio comunale di Chiesa in Valmalenco sono istituite le seguenti misure:**

- **Dalle h. 22.00 alle h. 07.00 di tutti i giorni della settimana, divieto per i titolari di pubblici esercizi ed esercizi di intrattenimento e spettacolo di vendere per asporto, somministrare o cedere a terzi a qualsiasi titolo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, calici, etc.), ad eccezione della somministrazione e consumo con servizio al tavolo negli spazi organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione e dei relativi dehors e spazi esterni autorizzati;**
- **Dalle h. 22.00 alle h. 07.00 di tutti i giorni della settimana, il divieto di detenere e di avere al seguito, nonché di consumare, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle pubbliche vie, nei parchi comunali ed in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico;**
- **Il divieto di abbandono di bottiglie di vetro, lattine, vassoi e contenitori vari, di plastica, carta, vetro, cartone e similari sulle aree pubbliche e aperte al pubblico, al fine di evitare pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone ed altresì pregiudizio al decoro urbano ed ambientale;**

**Si ordina** altresì che nelle feste e sagre popolari e nell'ambito di ogni intrattenimento pubblico organizzato dalla Pro Loco Valmalenco o da altri soggetti con il consenso dell'Amministrazione Comunale sul proprio territorio, trovano integrale applicazione le misure suddette. A tal fine gli organizzatori, muniti dei titoli autorizzativi previsti dalla vigente normativa, hanno facoltà di somministrare, sui soli spazi espressamente concessi per la celebrazione dell'evento (assimilabili agli spazi esterni autorizzati dei pubblici esercizi e degli esercizi di intrattenimento e spettacolo) bevande alcoliche in contenitori diversi dal vetro. Gli organizzatori assumeranno l'onere di procedere alla costante e rigorosa verifica delle modalità di somministrazione e del rispetto delle prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo e dalla presente ordinanza sindacale.

Le violazioni alle prescrizioni della presente Ordinanza comporteranno l'applicazione nei confronti degli autori di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00, ai sensi degli artt. 7 e 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali), senza pregiudizio degli eventuali profili penali. Verranno altresì applicate le misure accessorie

del sequestro amministrativo e della confisca dei beni destinati a commettere la violazione, ai sensi degli artt. 13, 19 e 20 della L. 24 novembre 1981 n. 689. Ai fini del procedimento si applicano le previsioni di cui alla citata L. 24 novembre 1981 n. 689.

Al Servizio di Polizia Locale, con l'ausilio degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle Forze dell'Ordine su disposizione del Prefetto, è affidato il compito di far osservare il presente provvedimento

## **DISPONE**

che il presente provvedimento venga preliminarmente trasmesso, per le valutazioni di competenza, al Prefetto di Sondrio e successivamente al Servizio di Polizia Locale. Dispone altresì la notifica della presente Ordinanza ai titolari degli esercizi pubblici dislocati sul territorio, nonché l'adozione di tutte le modalità idonee ad assicurare la massima diffusione delle sue prescrizioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

- a) l'amministrazione competente è il Comune di Chiesa in Valmalenco;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Servizio di Polizia Locale del Comune di Chiesa in Valmalenco ed il suo Responsabile pro tempore tel. 0342/556089 fax 0342/451204 mail protocollo@pec.comune.chiesainvalmalenco.gov.it;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Servizio di Polizia Locale, con sede in Chiesa in Valmalenco via Roma 118, dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 10.30.

## **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, ai sensi della legge n. 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

**Il Sindaco**

(Avv. *Renata Petrella*)

